


REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI PIOSSASCO

**VARIANTE STRUTTURALE del P.R.G.C. n. 1
ai sensi del art. 17, comma 4,
della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.**



PROPOSTA TECNICA del PROGETTO PRELIMINARE

**verifica preventiva di assoggettabilita'
alla
Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.)**

base cartografica: sett. 2003

agg. fabbricati: febb. 2015

Progettisti della Variante Strutturale n. 1:

Arch. Giovanni Tobia **OGGIONI**

Arch. Daniele **ROSTAGNO**

Responsabile del Procedimento della Variante Strutturale:

Arch. Giovanni Tobia **OGGIONI**

P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 31-9698 del 30.09.2008
Rettificata con D.G.R. n° 16 - 10621 del 26/01/2009

- Variante n. 1, approvata con D.C.C. n. 65 del 26.11.2009;

- Modifica n. 1, approvata con D.C.C. n. 27 del 28.04.2011;

- Variante n. 2, approvata con verbale della Conferenza
dei Servizi in data 18.05.2011;

- Variante n. 4, approvata con D.C.C. n. 35 del 27.09.2012;

- Variante n. 3, approvata con D.C.C. n. 44 del 16.11.2012;

- Modifica n. 3, approvata con D.C.C. n. 14 del 11.04.2014;

- Modifica n. 2, approvata con D.C.C. n. 15 del 11.04.2014;

- Variante n. 5, approvata con D.C.C. n. 62 del 27.11.2014;

- Variante n. 6, approvata con D.C.C. n. 12 del 29.04.2015;



1. PREMESSA

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte, al fine di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni in ordine economico e sociale.

Il presente documento è redatto al fine di verificare l'esclusione dall'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare di Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente per l'aggiornamento del quadro del dissesto in Regione Dois e di apportare le conseguenti rettifiche agli elaborati geologico-tecnici attualmente vigenti.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI

Il presente documento fa riferimento alla proposta di Variante Parziale n. 6 al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. "*Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale ed intercomunale*".

La valutazione ambientale di piani e programmi, definita Valutazione Ambientale Strategica e siglata VAS, è stata introdotta nel diritto della Comunità europea con l'emanazione della direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente "*La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*", detta Direttiva VAS.

La direttiva, definiti i principali istituti della VAS (tra i quali il principio secondo cui la VAS deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma e anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa), demandava agli Stati membri il compito di integrare la medesima nelle specifiche procedure di elaborazione e approvazione di piani e programmi di ciascun Paese entro il 21 luglio 2004.

La direttiva è stata recepita nel diritto italiano con la Parte Seconda –intitolata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)*"– del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "*Norme in materia ambientale*", successivamente più volte integrata.

In sintesi, ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 (come sostituita dal D. Lgs. n. 4 del 16.01.2008), la Valutazione Ambientale Strategica ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Nel caso di piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, deve essere effettuata qualora l'autorità competente valuti, attraverso la procedura di verifica di assoggettabilità, che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

In Piemonte, le varianti legislative apportate alla legge urbanistica regionale ha di fatto raccordato la normativa previgente inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all'interno del testo, come di seguito meglio descritto.

All'art. 3 bis della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. si riporta: "*Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi alternative e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.*"

In merito al presente documento si rammenta che ai sensi del comma 8 dell'art. 17: "*le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.*", in quanto nel caso specifico non vi sono le condizioni per l'esclusione dal proces-

so di valutazione di cui al comma 9 che testualmente recita: “ Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS”.

Si procede, pertanto, alla stesura del presente documento in quanto: “**Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente [...] in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta Regionale**”.

A tal fine con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 08.10.2014 è stato all'uopo istituito l'Organo Tecnico Comunale, al quale verrà sottoposto il presente documento volto alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S.

Il presente documento è inteso, dunque, quale strumento di analisi e valutazione contenente le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano al fine di adottare, sentito il parere dei soggetti competenti in materia ambientale, la decisione di sottoporre, o escludere, la variante alle fasi di valutazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

3. ILLUSTRAZIONE DELLE MOTIVAZIONI

La Proposta Tecnica del Progetto Preliminare di Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente si è resa necessaria a seguito di alcune richieste pervenute da privati cittadini volte a rivalutare in senso meno restrittivo, le condizioni di pericolosità geomorfologica di alcuni terreni siti in Località Galli, Via Cavour e Regione Dois. Considerato che alcune delle richieste pervenute erano supportate da studi geomorfologici di dettaglio, allo scopo di verificare la fattibilità di tale variazione, il Comune ha quindi dato incarico al geologo estensore della relazione geologica generale allegata al P.R.G.C. ed avviato una serie di incontri preliminari con il Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico della Regione Piemonte.

In data 22.03.2011, ns. prot. n. 4823, fu inviata ai prescritti Settori della Regione Piemonte la richiesta di parere preventivo su proposta di variante parziale del P.R.G.C.. Nel merito, in data 04.04.2011, ns. prot. n. 6409, la Regione Piemonte fece pervenire il proprio parere tecnico favorevole esclusivamente a riguardo di una proposta di modifica della classificazione geologica del terreno sito in Località Galli.

Sulla base del parere espresso dalla Regione Piemonte, l'Ufficio Tecnico Comunale predispose la Variante n. 4 del P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, ex. comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. stralciando le proposte relative ai terreni siti in Via Cavour e Regione Dois.

Considerato che, ancora oggi, è interesse del privato cittadino una variazione dello strumento urbanistico generale, volta a rivalutare in senso meno restrittivo le condizioni di pericolosità geomorfologica di alcuni terreni siti in Località Dois, e che, a seguito di alcuni incontri intercorsi con la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, è sorto che tale richiesta di modifica ricade tra le Varianti Strutturali del P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., si è predisposta la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare di Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C., di cui il presente elaborato ne fa parte integrante.

4. II PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE

Il Comune di Piossasco è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 31-9698 del 30/9/2008, rettificata con D.G.R. n. 16-10621 del 26.1.2009.

Lo stesso strumento urbanistico generale è stato oggetto delle seguenti varianti e modifiche:

- Variante Parziale n. 1 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 65 del 26.11.2009;
- Modifica n.1 ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 27 del 28/4/2011;
- Variante Parziale n. 2 ai sensi dell'art. 16bis della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con verbale della Conferenza dei Servizi in data 18.05.2011;
- Variante Parziale n. 3 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 44 del 16/11/2012;
- Variante Parziale n. 4 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 35 del 27/09/2012;
- Modifica n. 3 ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 14 del 14.03.2014;
- Modifica n. 2 ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 15 del 14.03.2014;
- Variante Parziale n. 5 ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 62 del 27/11/2014;
- Variante Parziale n. 6 ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., adottata con D.C.C. n. 12 del 29/04/2015.

5. CONTENUTI DELLA VARIANTE

In primo luogo è sorto che l'attuale tracciato del canale della Bealera del Dois differisce da quello attualmente rappresentato sulle tavole cartografiche allegate al P.R.G.C. vigente. In secondo luogo, è sorto che l'ampiezza delle fasce di pertinenza non può essere ridotta, a meno che non si presentino studi idraulici e/o progetti di sistemazione che dimostrino la possibilità di controllare assolutamente la portata d'ingresso e quindi di escludere straripamenti del tratto del canale interessato.

Si è osservato che l'attuale tracciato in rilevato della S.P. n. 6 (Via Circonvallazione) costituisce uno sbarramento idraulico pressoché insuperabile per i fenomeni di allagamento che si generano nella parte settentrionale del territorio e defluiscono verso sud, pertanto, l'installazione di una saracinesca di regolazione della portata all'imbocco dell'attraversamento del rilevato che consenta un'efficace controllo della portata del corso d'acqua, garantirebbe la sicurezza idraulica della regione Dois ubicata a valle della S.P. n. 6.

Considerate inoltre, le modifiche da apportare all'articolo 12/3 della Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente sulla base di quanto sopra specificato, si è ritenuto inserire alcune specifiche al medesimo articolo sulla base della normativa vigente di carattere sovracomunale (L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.), onde evitare continui richiami e rinvii alla Legge Regionale sovraordinata. In particolare si precisa che nelle fasce di profondità variabile, identificate ai sensi dell'art. 29, comma 1 della L.R. n. 56 del 05.12.1977, è vietata ogni edificazione e ogni generica opera di urbanizzazione. Tuttavia il comma 3 del medesimo articolo specifica che possono essere concesse attrezzature per la produzione di energia da fonte idrica e attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali, nonché quanto consentito dall'art. 27 comma 3, primo periodo, della medesima L.R.,

ossia percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e parcheggi pubblici. Per quanto esposto, si ritiene importante inserire quanto precisato dal comma 4 dell'art. 29 nonché quanto si desume dalla L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., ossia anche le recinzioni non possano essere realizzate. Tale precisazione si rende necessario in quanto la recinzione risulta una delle opere edilizie più richieste, pertanto, la precisazione dovrebbe evitare fraintendimenti nel merito dell'applicazione della normativa vigente nonché inutili perdite di tempo per richieste di pareri specifici. Per la medesima motivazione si apporta la specifica che la fascia di percorribilità di m. 4,00, individuata sulla base dell'art. 96, lettera f) del R.D. n. 527 del 25.07.1904 e s.m.i., nel merito delle piantagioni di alberi e siepi, degli scavi e dello smovimento del terreno, debba essere degli argini e loro accessori.

6. SINTESI NON TECNICA

L'art. 17, comma 8, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., prescrive che la presente variante debba essere sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS.

Considerato che il PRGC vigente è già stato assoggettato al processo di valutazione ambientale di cui alla D.G.R. n. 12-8931 avente per oggetto "*D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i. "Norme in materia Ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi*" si ritiene che la verifica di assoggettabilità e la eventuale Valutazione Ambientale Strategica (VAS) debba essere limitata agli aspetti della sola presente variante.

In riferimento alle modifiche da introdurre con la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare di Variante Strutturale n. 1 al PRGC vigente consistenti in:

- posizionamento della saracinesca è già avvenuta con la presentazione della Denuncia d'Inizio Attività n. 100/2010 di cui alla comunicazione di fine lavori del 08.07.2010;
- rettifica grafica del tracciato della bealera del Dois con rappresentazione di due nuovi tratti intubati;
- riduzione a m. 5 misurata dai cigli sponda delle fasce di pertinenza inedificabili della Bealera del Dois, solo nel tratto a valle della S.P. n. 6;
- delimitazione di un nuovo ambito di classe IIIa e di un nuovo ambito di classe IIa;
- modifiche normative all'art. 12/3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC vigente;
- l'inserimento di alcune specifiche all'art. 12/7 delle medesime N.T.A.

che non apportano effetti sull'ambiente o particolari effetti irreversibili sul territorio, si ritiene che la suddetta Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente non sia da assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).